



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME di
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, per conoscenza,

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
SEDE

AL SIG. PRESIDENTE ANCI
ROMA

AI SERVIZIO CENTRALE SAI
ROMA

OGGETTO: Decreto-legge 10 marzo 2023, n.20, recante “*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n.50.
Accoglienza nella rete SAI.

In relazione alle modifiche introdotte dall’art. 5 *ter* del decreto-legge n. 20 del 10 marzo 2023, convertito in legge n. 50 del 5 maggio 2023, è stata ridefinita la platea dei beneficiari legittimati ad accedere al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), di cui all’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

In particolare, le nuove disposizioni non prevedono l’accesso nei progetti della rete SAI per i richiedenti protezione internazionale, fatte salve le specifiche deroghe previste per:

- a) i richiedenti che siano entrati nel territorio nazionale a seguito di protocolli umanitari, ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento (art. 1-sexies, comma 1, DL 416/1989);
- b) i richiedenti che appartengono alle categorie vulnerabili di cui all’art. 17¹ del D.Lgs 18 agosto 2015, n. 142 (art. 9, comma 1-bis D.Lgs. 142/2015);
- c) i cittadini afghani richiedenti la protezione internazionale che fanno ingresso in Italia a seguito di operazioni di evacuazione effettuate dalle Autorità italiane (art. 5-ter, comma 4, del DL 20 del 2023);

¹ Minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri, o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere, vittime di mutilazioni genitali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

- d) i profughi ucraini titolari di protezione temporanea (art. 5-quater, comma 7, del DL 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n.28);
- e) i minori stranieri non accompagnati per i quali, al compimento della maggiore età, è stato disposto dal Tribunale per i minorenni il prosieguo amministrativo (art.1-sexies, comma 1-bis, del DL 416 del 1989).

In particolare, con riferimento alle deroghe relative al citato art. 17 del D.Lgs. n. 142 del 2015, le Prefetture, nel formulare le nuove richieste di accesso al SAI, avranno cura di segnalare i casi di vulnerabilità.

Per quanto riguarda il diritto all'accoglienza dei minori all'interno del SAI, si evidenzia che, in ragione del diritto all'unità familiare, anche i familiari degli stessi potranno pertanto essere accolti all'interno del SAI.

I minori stranieri non accompagnati, a prescindere dalla richiesta di asilo, hanno diritto ad essere accolti nei progetti dedicati. Qualora richiedenti asilo, al compimento della maggiore età, nelle more della convocazione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, restano in accoglienza nel SAI, anche dopo i 6 mesi dal compimento della maggiore età come previsto dalle stesse Linee guida del SAI allegate al DM 18.11.2019.

Sempre nel rispetto del diritto dell'unità familiare, possono essere accolti in SAI, ancorché richiedenti protezione internazionale, i familiari di titolari di protezione internazionale, o altro titolo di soggiorno idoneo all'accoglienza nel SAI.

Inoltre, con l'introduzione del comma 1-ter al citato art. 1- sexies del DL 416 del 1989, è stata prevista la decadenza dalle misure di accoglienza in tutti i casi in cui il beneficiario, salvo casi di forza maggiore, decorsi sette giorni dalla formale comunicazione, non si sia presentato presso la struttura SAI individuata, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni che giustifichino il ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario.

Pertanto, nell'ipotesi di formale rifiuto al trasferimento in struttura SAI ovvero di impossibilità di portare a conoscenza del beneficiario, per accertata irreperibilità, la soluzione di accoglienza individuata, la Prefettura comunicherà al Servizio Centrale ed al progetto di destinazione il rifiuto o l'irreperibilità del beneficiario e, la decadenza dell'accoglienza nel SAI.

In caso di ritardo per obiettive e motivate ragioni, la Prefettura comunicherà la nuova data di trasferimento, al progetto di destinazione nonché al Servizio Centrale, che riserverà il posto SAI assegnato al beneficiario, fino alla nuova data indicata dalla Prefettura.

Nell'ipotesi in cui il beneficiario non si presenti presso la destinazione individuata entro i sette giorni o nei tempi concordati tra Prefettura e progetto SAI in caso di ritardo giustificato, il progetto SAI segnala alla Prefettura e, per conoscenza, al Servizio Centrale, il mancato arrivo del beneficiario. La Prefettura, successivamente, comunica al Servizio Centrale l'eventuale decadenza.

Qualora il beneficiario si presenti presso il progetto SAI di destinazione, oltre il termine previsto, il progetto stesso ne darà ulteriore comunicazione alla Prefettura, per acquisirne le determinazioni circa l'eventuale inserimento dello stesso all'interno del progetto SAI.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Al fine di garantire un uso ottimale dei posti in accoglienza SAI si invitano le Prefetture ad effettuare le debite comunicazioni di cui sopra in maniera tempestiva.

Infine, con riferimento alle richieste di inserimento in progetti della rete SAI in favore di richiedenti asilo inoltrate al Servizio Centrale in data antecedente al 6 maggio 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 50 del 2023, di conversione del DL n. 20 del 2023) e tuttora non definite, le stesse andranno valutate ai sensi della previgente normativa.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Zito)

venerdì 16 giugno 2023 12:48:37

